

Att. 5

Regolamento Spese in Economia



INDICE

PARTE PRIMA – Disposizioni Comuni

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia

PARTE SECONDA – Esecuzione dei Lavori in Economia

Art. 3 - Realizzazione di lavori in economia: tipologia e limiti di spesa

Art. 4 - Designazione delle spese per lavori che possono eseguirsi in economia

PARTE TERZA – Disposizioni per l'Acquisizione di Servizi Tecnici

Art. 5 - Procedura per l'acquisizione di servizi tecnici in economia

PARTE QUARTA – Acquisizione di Servizi e Forniture di Beni in Economia

Art. 6 - Acquisizione di beni e servizi in economia: tipologia e limite di spesa

PARTE QUINTA – Svolgimento delle Procedure di Affidamento; Norme Comuni

Art. 7 - Svolgimento delle procedure in economia. Norme comuni

Art. 8 - Modalità di esecuzione delle spese in amministrazione diretta

Art. 9 - Modalità di esecuzione delle spese per cottimo fiduciario

PARTE SESTA – Contabilizzazioni Spese in Economia e Direzione dei Lavori

Art. 10 – Contabilizzazione delle spese in economia

Art. 11 - Direzione dei Lavori

PARTE SETTIMA – Casi di Urgenza e di Somma Urgenza

Art. 12 - Casi di urgenza e di somma urgenza

PARTE OTTAVA – Il Contratto

Art. 13 - Contratti di cottimo

Art. 14 - Contenuti del contratto di cottimo per lavori, servizi e forniture

Art. 15 - Garanzie

Art. 16 - Variazioni per maggiori spese in economia

Art. 17 - Penali

Art. 18 - Normativa antimafia e D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Art. 19 - Piani di sicurezza

Art. 20 - Entrata in vigore, abrogazioni, pubblicità



PARTE PRIMA

Disposizioni Comuni

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, le modalità e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 125 del D. Lgs 12.04.2006, n.163 e ss.mm.ii.(Codice dei Contratti) e del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, (Regolamento di esecuzione del codice) e di tutte le altre disposizioni vigenti contenute in leggi statali e regionali.
2. Il regolamento disciplina il sistema semplificato "in economia" di procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non elevato, nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. La mancata motivazione, pertanto, costituirà una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione AVCP 4/2009)
4. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.
5. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
6. L'affidamento di servizi, lavori e forniture di beni , secondo il sistema in economia deve essere sempre effettuato nel rispetto degli artt. 55 e ss. dello Statuto oltre che della normativa vigente.

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia può avvenire:

- a) mediante AMMINISTRAZIONE DIRETTA: sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da operatori dipendenti del CFI, anche da questo assunti straordinariamente o con altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso o acquistati dal CFI, sulla base delle disposizioni impartite dal Direttore Generale, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione. I lavori in amministrazione diretta



non possono superare la soglia di € 50.000, ai sensi dell'art. 125, comma 5 del codice dei contratti pubblici;

b) mediante COTTIMO FIDUCIARIO: sono eseguiti in cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture per le quali si rende necessario o opportuno, l'affidamento a terzi, ovvero a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture. I lavori eseguiti mediante "cottimo fiduciario" sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00, ai sensi dell'art. 125, comma 5 del codice dei contratti pubblici; i servizi e le forniture possono essere acquisiti in cottimo fiduciario per importi non superiori a € 200.000,00.

2. Il CFI, su disposizione del Direttore Generale, può approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i..

3. Ogni acquisizione in economia è effettuata su disposizione Direttore Generale in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

4. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di farli rientrare nei limiti di importo previsti negli articoli successivi o nelle presenti modalità di realizzazione in economia, a norma dell'art. 29, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

5. Ai sensi dell'art. 125 comma 12 del codice dei contratti l'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di ordine generale, di cui agli artt. 38 e 39 del codice dei contratti e degli ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta dal codice dei contratti pubblici, per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di gara. Il CFI potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 8) del codice dei contratti, il CFI istituirà elenchi di operatori economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario (ALBO DEI FORNITORI), definendo, con apposito regolamento, i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi stessi. Tali elenchi verranno utilizzati anche al fine di effettuare ricerche di mercato da espletare preliminarmente alla selezione degli operatori economici da invitare nell'ambito delle procedure previste dalla vigente normativa, in quanto compatibili, nonché per le spese in economato.

7. Ai rapporti instaurati in forza del presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, DPR 3 giugno 1998, n. 252 e successive integrazioni e modificazioni.

8. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre "IVA esclusa".

PARTE SECONDA

Esecuzioni di Lavori in Economia



Art. 3 - Realizzazione di lavori in economia: tipologia e limiti di spesa

1. I lavori in economia sono ammessi nel limite dei suddetti importi:

- a) € 200.000 per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (art. 125, comma 5 del codice dei contratti);
- b) € 50.000 per realizzazione di lavori in amministrazione diretta (art. 125, comma 5 del codice dei contratti);
- c) € 40.000 per affidamento diretto dei lavori (art. 125, comma 8, ultimo periodo del codice dei contratti).

2. I suddetti importi, da intendersi adeguati automaticamente a nuovi limiti che interverranno nel tempo, non possono essere superati con perizie suppletive o di variante, o altre modalità di estensione dell'importo originario contrattuale.

Art. 4 - Designazione delle spese per lavori che possono eseguirsi in economia

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e della legge, le spese relative ai seguenti lavori di importo inferiore a € 200.000,00:

- a. manutenzione di opere o di impianti;
- b. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- c. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d. lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'esecutore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. In rapporto alle specifiche competenze, esigenze ed organizzazione interna del CFI, ricadono nell'elencazione, esemplificativa e non esaustiva, le seguenti fattispecie:

- a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili di proprietà del CFI;
- b) lavori di manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con relativi impianti fissi, infissi e manufatti presi in affitto dal CFI, nei casi in cui, per legge e/o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- c) lavori necessari alla manutenzione, sistemazione, messa in sicurezza e/o di migliore funzionalità di impianti e pertinenze di proprietà del CFI;
- d) esecuzione dei lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, quando non sia possibile realizzarli nel rispetto delle procedure ordinarie;
- e) lavori che debbono essere eseguiti d'ufficio nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

3. E' altresì facoltà del CFI, previa disposizione del Direttore Generale, di effettuare spese in economia per l'esecuzione dei lavori, opere, provviste, forniture, servizi non espressamente previsti nei precedenti comma 1) e 2), purché si dimostri la coerenza, convenienza, conformità alle disposizioni normative vigenti.

4. Per lavori di importo superiore a € 40.000 e fino a € 200.000, l'affidamento mediante cottimo fiduciario, viene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di



almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati attraverso l'istituendo Albo dei Fornitori. In mancanza si farà riferimento ad elenchi ricavabili dal sito "Pagine Gialle". In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

Per lavori di importo inferiore a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Direttore Generale, il quale dovrà comunque individuare i soggetti a cui affidare i lavori, nell'ambito dell'Albo dei Fornitori, previo giudizio di congruità dei prezzi. (art 125, comma 8 del Codice dei Contratti).

PARTE TERZA

Disposizioni per l'acquisizione di servizi tecnici

Art. 5 - Procedura per l'acquisizione di servizi tecnici in economia

1. I servizi tecnici possono essere affidati in economia, con affidamento diretto a norma dell'art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti e art. 267 comma 10 del relativo regolamento di esecuzione, DPR n. 207/2010, per importo inferiore a €. 40.000,00 in caso di accertata carenza di organico del personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori.

2. Il contraente, scelto con il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, avvalendosi anche di elenchi di professionisti di cui al precedente art. 2, comma 6, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore per il tipo di servizio tecnico affidato.

3. Il contratto dovrà essere stipulato per scrittura privata ed uniformarsi, quanto al suo contenuto, alla normativa specifica di settore (es. laddove richiesto, dovrà prevedere apposite penali per il tardivo adempimento degli obblighi contrattuali, idonea copertura assicurativa ecc.).

4. Ai fini del presente articolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei contratti e art. 252 del regolamento di esecuzione n. 207/2010, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, validazione dei progetti e attività di supporto al Direttore Generale e/o al RUP, se soggetto diverso, sono denominati servizi tecnici.

5. Per incarichi fino a € 100.000,00 possono essere affidati a cura Direttore Generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei tratti dall'Albo dei Fornitori. L'affidamento avverrà previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. I tempi di pubblicazione dell'avviso di selezione e/o dell'invito, saranno convenzionalmente pari o superiori a 15 giorni continuativi.



Stante la sindacabilità del concetto, nei casi di "urgenza" o in quelli di impellenza degli adempimenti tecnico-amministrativi, adeguatamente circostanziati, la pubblicazione può essere ridotta a 7 giorni continuativi.

8 Rimangono di esclusiva competenza del Direttore Generale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli incarichi di alta professionalità di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARTE QUARTA

Acquisizione di Servizi e Forniture di beni in Economia

Art. 6 - Acquisizione di beni e servizi in economia: tipologia e limite di spesa

1. Possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, le spese relative ai seguenti servizi e forniture, nel limite della soglia di cui all'art. 28, comma 1), lett. b) del Codice dei Contratti, attualmente pari a **€ 211.000,00** ma come periodicamente aggiornato e rivisto dalle disposizioni legislative che ne fissano l'importo. In via esemplificativa e non esaustiva vengono riassunte le principali categorie d'intervento.

2. Acquisto di servizi e forniture:

- a) servizio manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, farmacie, locali commerciali, depositi;
- b) noleggio, manutenzione e riparazione attrezzatura antincendio, acquisto estintori e servizio di revisione degli stessi, apparati e sistemi di video sorveglianza, tinteggiatura, opere di falegnameria;
- c) noleggio, manutenzione dell'auto aziendale;
- d) servizi assicurativi, bancari e finanziari;
- e) servizi informatici e affini, compreso assistenza e manutenzione di hardware e software, servizi telematici, di video conferenza, gestione e manutenzione siti web istituzionali;
- f) noleggio di attrezzature ed apparecchiature informatiche, di apparecchi fotoriproduttori e di affrancatura postale e relativi materiali di consumo;
- g) servizi di rilevazioni socio-economiche, studi, indagini, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità, adempimenti relativi alla tenuta e aggiornamento inventari, consulenza fiscale e tributaria;
- i) servizi pubblicitari, compresa divulgazione di avvisi, bandi anche a mezzo stampa e acquisto dei relativi spazi e a mezzo di radio, Tv ed internet;
- j) servizi di pulizia dei locali;



A handwritten signature in black ink.

- k) servizi di editoria, di stampa, grafica, eliocopie, tipografici, litografici, fotografici, scansioni, legatoria, planimetrie, fotocopie a colori, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, allestimento, legatoria, servizi di traduzione, copia, trascrizione;
- l) fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici, timbri, materiali multimediali, apparecchiature diverse, audiovisive e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio;
- m) acquisto e rilegatura libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti periodici a banche dati e ad agenzie di informazione;
- n) eliminazione scarichi e rifiuti;
- o) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografie;
- p) servizi di prevenzione e assistenza alla sicurezza dei lavoratori e medicina del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- q) smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti;
- r) smaltimento dei farmaci scaduti;
- s) igienizzazione e sanificazione locali e acquisto dei materiali diversi;
- t) divulgazione di bandi di gara, concorsi, avvisi;
- u) spese per l'organizzazione dei concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze;
- v) spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali;
- w) servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte, nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatrici;
- x) spese di rappresentanza, di addobbi floreali, gadget in genere, catering;
- y) spese per servizi di lavoro interinale;
- z) spese per la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dal CFI;
- aa) partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- bb) spese per spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- cc) spese per servizi di vigilanza, sicurezza, sorveglianza, custodia;
- dd) spese per custodia e trasporti valori;
- ee) convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
- ff) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza domiciliare o servizi da offrire in farmacia;



- eg) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature di reti e servizi telematici, di materiale informatico, software e di supporto di vario genere. Spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica, sistemistica e di programmazione;
- hh) spese per sito web istituzionale;
- ii) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di tendaggi, camici ed altri indumenti di lavoro;
- jj) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi apparecchiature ed impianti televisivi di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
- kk) locazione di immobili per l'attivazione di nuove farmacie;
- ll) locazione temporanea di immobili per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, o altre manifestazioni;
- mm) spese relative all'organizzazione e partecipazione ai convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni;
- nn) manutenzione e riparazione impianti elettrici, idrici, riscaldamento, climatizzazione ecc.
- oo) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese di relativo allaccio;
- pp) servizi postali;
- qq) accertamenti sanitari nei confronti di personale in servizio;
- rr) servizi legali e notarili;
- ss) cancelleria, stampati, modulistica, libri, riviste, giornali, pubblicazioni;
- tt) mobili, arredi, suppellettili, per uffici, archivi, apparecchi di illuminazione, attrezzature per riscaldamento, deumidificazione, sanificazione e climatizzazione dei locali, macchine per ufficio, computer, pc portatili, hardware e software e materiale di consumo per il sistema informativo, strumenti per la conservazione, riproduzione, diffusione di immagini, suoni, filmati;
- uu) vestiario e accessori per il personale dipendente che ne abbia diritto;
- vv) combustibile da riscaldamento e per autovettura;
- ww) materiale igienico-sanitario;
- xx) segnaletica stradale verticale, orizzontale e accessoria per segnalazione farmacie e uffici.



3. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni in economia o all'esecuzione di lavori eseguiti in economia.

4. È inoltre ammesso il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi nelle seguenti ipotesi (art. 125, comma 10 del codice dei contratti) :

a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto nel contratto, senza pregiudizio dell'eventuale azione risarcitoria nei confronti del contraente inadempiente.

b. necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo.

c. prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

5. La procedura di acquisizione in economia è espletata in conformità ai principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, rotazione.

6. Per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, da parte del Direttore Generale, adeguatamente motivato.

PARTE QUINTA

Svolgimento delle procedure di affidamento

Normi Comuni

Art. 7 - Svolgimento delle procedure in economia.

1. La procedura di scelta del contraente deve essere preceduta da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Al di fuori degli affidamenti diretti, ammissibili nei limiti di importo e con le modalità e finalità indicate nel presente regolamento all'art. 3, punto c) per l'esecuzione di lavori e all'art. 6, comma 6 per l'acquisizione di beni e servizi, la procedura di scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata, con il criterio di valutazione delle offerte del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'invito deve essere inviato ad almeno 5 operatori economici individuati fra le ditte iscritte all'Albo dei Fornitori, secondo il criterio di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione.

4. Agli operatori selezionati è inviata lettera d'invito, anche con modalità telematiche, contenente ogni elemento utile o ritenuto necessario per definire la prestazione da fornire e, di norma le seguenti informazioni

(art. 34 comma 1 del DPR 207/2010):



- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

5. Nel caso vi sia rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, il CFI deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tale rischio. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza devono essere allegati al contratto.

6. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, la valutazione della loro congruità è effettuata con il procedimento di verifica di cui agli articoli 86, 87 e 88 del codice dei contratti pubblici.

In ogni caso, in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, il CFI deve valutare che il costo della sicurezza sia adeguato (Parere AVCP 149/2009).

7. Il Direttore Generale verifica la regolarità della procedura e approva gli atti di gara, provvedendo all'aggiudicazione provvisoria, previa verifica del possesso da parte del soggetto affidatario, dei requisiti prescritti.

Il Direttore Generale rimette gli atti di gara al Consiglio di Amministrazione che provvede, con apposita delibera, all'aggiudica definitiva.

8. L'esito degli affidamenti mediante cottimo, per lavori di importo superiore ad € 40.000 è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo web del CFI, nonché a comunicazione secondo le norme di legge agli altri partecipanti alla gara informale.



9. Gli affidamenti in economia sono soggetti alla comunicazione all'AVCP e/o Osservatorio regionale della medesima, a partire dai limiti di valore e secondo le modalità stabilite dall'Autorità, in base al codice dei contratti pubblici.

10. Per gli acquisti in economia deve essere acquisito il codice identificativo della gara (CIG) presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che deve essere indicato negli atti di affidamento, con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Art. 8 - Modalità di esecuzione delle spese in amministrazione diretta

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema della amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:

a. il CFI, su disposizione e direttive del Direttore Generale, provvede direttamente all'effettuazione dei lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta nel rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione;

b. il CFI provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle previsioni contenute nei progetti di competenza, qualora ne sia stata prevista la realizzazione in economia, nel rispetto delle disposizioni e delle direttive del Direttore Generale;

2. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi in amministrazione diretta, il CFI utilizza personale già in servizio presso l'Azienda o quello eventualmente assunto in via straordinaria. Per quanto concerne gli acquisti in economia il Direttore Generale dispone gli stessi, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati con la ditta fornitrice richiedendo, di norma, apposti preventivi a ditte specializzate nel settore secondo i sotto indicati limiti:

a. per spese di importo inferiore a € 40.000,00, mediante trattativa diretta con uno o più fornitori, privilegiando il criterio della "rotazione". In questo caso comunque non potranno in nessun modo essere effettuate ordinazioni dirette dallo stesso soggetto per un importo superiore a € 25.000,00/anno;

b. per spese oltre a € 40.000,00, fino ai limiti di legge (richiamati ai precedenti artt. 4-6), a mezzo di trattativa privata previo sondaggio di mercato con preventiva richiesta di offerte ad almeno 5 soggetti specializzati di provata esperienza e fiducia dedotti dall'ALBO FORNITORE o, in mancanza, dal mercato previa verifica dei requisiti di idoneità soggettiva.

3. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa della fornitura, di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla legge.

4. Il Direttore Generale dispone, con proprio atto, le modalità di esecuzione del lavoro e/o dell'acquisto in amministrazione diretta, indicando anche l'importo impegnato e il dipendente funzionario che dovrà procedere per l'esecuzione dello stesso.



Nel caso in cui dovessero necessitare ulteriori risorse economiche rispetto a quanto preventivato ed impegnato, le stesse, prima della loro disposizione, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale.

Art. 9 - Modalità di esecuzione delle spese per cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, viene osservata la seguente procedura:

a. il Direttore Generale dispone l'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione;

b. il Direttore Generale dispone l'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle previsioni contenute nei progetti di competenza qualora ne sia stata prevista la realizzazione in economia;

2. Il Direttore Generale provvede direttamente a stabilire accordi con persone o ditte di fiducia per lavori, forniture o servizi di competenza. Nella stipula dei predetti accordi gli stessi avranno cura di valutare la congruità dei prezzi pattuiti con la ditta esecutrice richiedendo di norma appositi preventivi a ditte specializzate nel settore, secondo i sotto elencati limiti:

a. per spese di importo inferiore a € 40.000,00 mediante trattativa diretta con uno o più fornitori, ai sensi dell'art. 125, comma 8) del D. Lgs. n. 163/2006, privilegiando il criterio della "rotazione";

b. per spese di importo superiore a € 40.000,00 e fino ai limiti di legge (come ai richiamati artt. 4-6 del presente Regolamento), a mezzo di trattativa privata con preventiva richiesta di offerte ad almeno 5 soggetti specializzati nel settore, di provata esperienza e fiducia.

3. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa dell'esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, ovvero di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

4. Il Direttore Generale dispone, con proprio atto, le modalità di esecuzione del lavoro e/o dell'acquisto secondo il sistema del cottimo fiduciario, incaricando l'ufficio contratti e gare alla predisposizione del bando/lettera d'invito.

A tal fine, il Direttore Generale, con proprio ordine di servizio, indicherà gli importi da impiegare e darà le direttive per procedere.

5. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicazione al sito informatico del CFI, secondo le modalità obbligatorie al momento dell'ordinazione.

6. La contabilizzazione delle spese dovrà essere effettuata dall'ufficio contabilità.

A tal fine tutti gli atti propedeutici e successivi alle gare dovranno essere sempre inviate per conoscenza all'ufficio contabilità che dovrà procedere con gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

7. Per ciascun intervento dovrà essere redatto:



- a. apposita relazione tecnica con indicazione dei beni oggetto dell'intervento, tipologia dell'intervento ed indicazione dei lavori da eseguire, le ragioni che giustificano l'intervento e il ricorso al cottimo, le risorse/modalità di finanziamento;
- b. preventivo dei lavori da eseguire;
- c. eventuali elaborati tecnico-progettuali ritenuti necessari

PARTE SESTA

Contabilizzazione Spese in Economia e Direzione dei Lavori

Norme Comuni

Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori in economia

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori:

- a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali la verifica delle bolle e delle relative fatture è effettuata a cura del responsabile del procedimento;
- b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario saranno annotati in un registro di contabilità i lavori eseguiti quali risultano dai libretti delle misure (D.P.R. 207/2010), in stretto ordine cronologico, a firma del Responsabile della procedura.

Art. 11 - Liquidazione

1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal Responsabile del Procedimento previa approvazione della Direzione Generale.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione approvato dalla Direzione Generale, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Art. 12 - Ordinazione e pagamento

Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del procedimento, previa approvazione della Direzione Generale, il Responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate.

Art. 13 - Direzione dei Lavori

Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori, forniture e servizi in economia provvedono i funzionari rispettivamente competenti con il proprio personale.



Di norma - e salva diversa e motivata scelta del Direttore Generale- sarà esclusa la possibilità di affidare la direzione dei lavori in economia a professionisti esterni, ad eccezione di lavori in economia per la cui direzione v'è la necessità di specifica specializzazione e professionalità non presente tra le risorse interne. Il Direttore dei lavori, interno o esterno all'Ufficio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori.

PARTE SETTIMA

Casi di Urgenza e di Somma Urgenza

Art. 14 - Casi di urgenza e di somma urgenza

1. Nel caso di lavori di urgenza si dovrà procedere alla redazione di apposita relazione dalla quale dovranno evincersi e giustificarsi i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. La relazione dovrà essere redatta dal Direttore Generale (RUP) e trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'autorizzazione dei lavori e la preventiva copertura finanziaria della spesa.
2. In circostanze di somma urgenza ed emergenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico che per primo si è recato sul luogo predisporrà un verbale di somma urgenza che constati la situazione, evidenziandone il grado di pericolosità della stessa ed indicherà le caratteristiche e le modalità di intervento.
3. Il Direttore Generale (RUP) attribuirà a trattativa diretta e senza indugio ad un'impresa di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività, l'esecuzione dei lavori necessari entro il limite di € 20.000,00 o comunque entro l'importo indispensabile per rimuovere lo stato del pregiudizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate verrà definito consensualmente con l'affidatario.
5. Il Direttore Generale, dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione circa la somma urgenza di cui al punto 2); qualora i lavori intrapresi non ottengano l'approvazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.

PARTE OTTAVA

Il Contratto

Art. 15 - Contratti di cottimo

1. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario, per lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, qualora l'importo contrattuale sia inferiore a € 40.000,00 (quarantamila euro), IVA esclusa, avviene mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla



controparte, nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolo o del disciplinare, a cura del Direttore Generale.

2. Per le forniture ed i servizi disciplinati dal presente regolamento, alla stipula del contratto di cottimo fiduciario provvede direttamente il Responsabile di Area competente, previa acquisizione dell'autorizzazione del Direttore Generale.

3. Per i cottimi di lavori, servizi, forniture di importo superiore a € 40.000,00, il Direttore Generale dovrà sottoscrivere un contratto di cottimo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 14.

Art. 16 - Contenuti del contratto di cottimo per lavori, servizi e forniture

1. Nel contratto di cottimo saranno indicati:

- a. la prestazione del contratto ovvero l'oggetto del cottimo;
- b. i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quello a corpo;
- c. le condizioni e le modalità di esecuzione;
- d. i termini per l'espletamento delle prestazioni;
- e. le modalità di pagamento;
- f. le penalità per il ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per il CFI;
- g. la facoltà che si riserva il CFI, in caso di inadempimento del cottimista, di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio;
- h. la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero;
- i. eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire;
- j. l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese e sotto la sua totale responsabilità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro;
- k. l'obbligo del rispetto del piano di sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

Art. 17 - Garanzie

1. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.

2. Il Direttore Generale, in sede di approvazione dei preventivi di spesa, può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio, in rapporto alla natura ed alle peculiarità specifiche della prestazione, l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta assuntrice quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare sono superiori all'importo di € 40.000,00.



3. Nel caso di cui al precedente comma, l'ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati in cottimo, salvo diversa e motivata quantificazione.

4. Qualora richiesta, la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 18 - Variazioni per maggiori spese in economia

1. La spesa complessiva per gli interventi dovrà equivalere all'importo autorizzato e regolarmente impegnato.

2. Ove - durante l'esecuzione delle spese in economia - si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa, il Direttore Generale, dovrà presentare una perizia suppletiva per conseguire l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza di spesa.

3. La spesa complessiva finale, non potrà tuttavia superare la spesa prevista in origine incrementata del 100% e comunque non superare la soglia di € 200.000,00

Art. 19 - Penali

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera di invito od atto di ordinazione delle spese in economia.

2. L'importo della penale giornaliera, in relazione all'importanza e all'entità del lavoro, è determinato nel contratto dal Direttore Generale.

3. Il ritardo nell'espletamento del servizio, fornitura o lavori in economia, oltre un mese dal termine previsto per cause ingiustificate, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per "grave inadempimento".

4. Il Direttore Generale potrà inserire nei contratti di cottimo tutte quelle penali che ritiene opportune in rapporto alla natura, alla specificità ed all'urgenza dei lavori a maggiore salvaguardia degli interessi del CFI.

Art. 20 - Normativa antimafia e D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità contributiva)

1. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni in materia antimafia di cui alla normativa vigente.

2. L'impresa cottimista è tenuta a fornire al CFI tutti i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Il CFI dovrà acquisire il D.U.R.C. dopo l'affidamento e prima della stipula del contratto di cottimo o, in mancanza, prima dell'erogazione di ogni pagamento.

3. L'inosservanza da parte dell'impresa cottimista delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei termini contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze,



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram.

costituisce un grave inadempimento del contratto di cottimo e, pertanto, qualora emergessero irregolarità ed inadempienze in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina giusta causa per la risoluzione del contratto di cottimo.

4. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:

- Posizione di non regolarità emersa a carico del cottimista riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
- Situazione di non correttezza contributiva del cottimista che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si procederà, a seconda della gravità dell'irregolarità riscontrata con l'accantonamento fino ad un massimo del 20% dell'importo del pagamento dovuto ovvero, nei casi più gravi, alla totale sospensione dei pagamenti fino a quando non sarà accertata l'avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà del CFI di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti, con addebito al cottimista dei danni subiti.

Art. 21 - Piani di sicurezza

1. Per i lavori da eseguire in economia, sia per cottimi fiduciari sia in amministrazione diretta, dovrà essere rispettato, se ed in quanto pertinente rispetto alla natura ed all'entità dei lavori, il D. Lgs. 12 aprile 2008, n. 81.

Il piano di sicurezza, redatto attraverso tecnici appositamente incaricati secondo le modalità di cui al presente regolamento, dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alla specificità dell'intervento.


2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i..

Art. 22 - Entrata in vigore, abrogazioni, pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui verrà emessa la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione dello stesso.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia e/o eventuali precedenti regolamenti approvati.

3. Copia del presente regolamento è pubblicato sul sito internet del CFI.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'A' or similar, located at the bottom right of the page.